



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06200 DEL DEP. BORRELLI (res. n. 553 del 27 ottobre 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione alla mancata partecipazione di un gruppo di candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, si riferisce quanto segue.

Si rimarca in apertura che il concorso in questione è una procedura concorsuale bandita dalla Commissione interministeriale Ripam, incardinata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, che, a sua volta, si avvale di Formez PA, ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è stata devoluta la gestione delle attività connesse all'intera procedura concorsuale.

Le decisioni inerenti allo svolgimento della procedura sono riservate alla esclusiva competenza della Commissione esaminatrice che deve operare garantendo la regolarità, l'imparzialità, la trasparenza dell'intero iter selettivo e la par condicio di tutti i partecipanti.

La Commissione, in quanto organo sovrano della procedura, agisce in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni normative e del bando di concorso, senza alcuna interferenza da parte dell'Amministrazione banditrice né dell'Amministrazione committente ed è unicamente supportata, dal punto di vista tecnico, da Formez PA.

E' riservata dunque alla esclusiva valutazione della Commissione esaminatrice la decisione di concedere una prova suppletiva ai candidati esclusi in ragione del ritardo.

Stante quanto sopra, il Ministero della giustizia, che rappresenta l'ente committente, non dispone di alcun potere decisionale rispetto allo svolgimento delle prove, alla valutazione dei candidati ed alla formazione delle graduatorie dei vincitori, né in ordine alla valutazione delle istanze formulate da parte dei candidati.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)